



22306-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIULIO SARNO
DONATELLA GALTERIO
LUCA RAMACCI
CLAUDIO CERRONI
GIUSEPPE NOVIELLO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. *p 26*

UP - 26/04/2021

R.G.N. 4430/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI

*(che le conclusioni P.G. annullamento
con rinvio)*

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 9 ottobre 2019 ha riformato la decisione del Tribunale di Roma in data 7 novembre 2018, appellata da : (omissis) ed (omissis) , dichiarando non doversi procedere nei confronti della prima in ordine ad alcuni dei reati contestati perché estinti per prescrizione e rideterminando la pena originariamente inflitta, confermando la sentenza appellata nei confronti del secondo con riferimento ai reati a lui contestati.

Entrambi erano chiamati a rispondere del delitto di cui agli art. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 74/2000 nelle rispettive qualità di amministratori pro tempore di una società a responsabilità limitata in relazione all'anno di imposta 2010, il (omissis) anche del medesimo reato in relazione all'anno di imposta 2011, nonché, per il medesimo anno di imposta, anche del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000.

Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un primo motivo di ricorso deducono l'erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, per avere la Corte territoriale ritenuto legittima l'ordinanza di revoca delle prove testimoniali a difesa emessa dal Tribunale nel corso dell'udienza del 4 maggio 2018 in ragione della ritenuta tardività della citazione dei testi.

Osservano, a tale proposito, che il Tribunale avrebbe agito al di fuori delle ipotesi stabilite dall'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., il quale subordina la possibilità di revocare l'ammissione di prove alla sola condizione che queste ultime risultino superflue, aggiungendo che i giudici del gravame non avrebbero tenuto conto che la citazione dei testimoni era avvenuta ben sedici giorni prima dell'udienza fissata per la loro comparizione.

3. Con un secondo motivo di ricorso denunciano la violazione di norme processuali, facendo rilevare come la Corte di Appello abbia illegittimamente escluso la inutilizzabilità della deposizione resa dalla teste (omissis) e del processo verbale di constatazione acquisito all'esito della deposizione.

Deducono, sul punto, che la teste si sarebbe espressamente riferita ad accertamenti svolti da altri soggetti che il primo giudice avrebbe conseguentemente dovuto sentire.

4. Con un terzo motivo di ricorso lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata risposta alle censure formulate con l'atto di appello, facendo ricorso ad espedienti motivazionali connotati da omissioni e

manifesta illogicità.

5. Con un quarto motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, facendo rilevare, anche in questo caso, che a fronte di puntuali deduzioni formulate con i motivi di appello la Corte territoriale non avrebbe fornito risposte sufficienti alle indicate lacune probatorie presenti nel giudizio di primo grado.

6. Con un quinto motivo di ricorso deducono il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il giudice dell'appello avrebbero fatto riferimento soltanto a frasi di stile per giustificare il diniego.

Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei ricorsi.

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Alla richiesta ha replicato la difesa della (omissis) in data 12 aprile 2021 con note di udienza con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Occorre rilevare, quanto al primo motivo di ricorso, che secondo un orientamento recentemente ribadito, si è stabilito che, in tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Sez. 6, n. 46470 del 20/2/2019, M, Rv. 277390; Sez. 5, n. 20502 del 14/1/2019, Mangiapane, Rv. 275529. Conf. Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Mamè Rv. 279758; Sez. 5, n. 17351 del 20/1/2020, Ferrara, Rv. 279387).

Tali pronunce, con motivazione sostanzialmente sovrapponibile, richiamano alcuni precedenti conformi (Sez. 6, n. 594 del 21/11/2017, (dep. 2018), Marsilio, Rv. 271939; Sez. 2, n. 14439 del 27/2/2013, Lombardo, Rv. 255548) rilevando come, in tali casi, il giudice legittimamente provvede a revocare l'ammissione dei predetti testi (Sez. 4, n. 22585 del 25/1/2017, Laforet, Rv. 270170; Sez. 6, n. 2324 del 7/1/2015, Zanpagni, Rv. 261922).

Inoltre, dando conto di un diverso orientamento, secondo cui, nel caso di revoca del teste precedentemente ammesso in ragione della sua mancata citazione da parte della difesa, si configura una nullità a regime intermedio la cui eccezione andrebbe proposta al momento del provvedimento di revoca (cfr. Sez. 6, n. 11400 del 12/2/2015, Corti, Rv. 262783;

Sez. 3, n. 24302 del 12/5/2010, L., Rv. 247878; Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246255) le menzionate decisioni danno conto della mancata deduzione in tal senso da parte della difesa nel caso specifico.

Infine, considerando anche altre pronunce che ritengono che la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione (Sez. 4, n. 48303 del 27/9/2017, Sotomayor Melgarejo, Rv. 271143; Sez. 3, n. 13507 del 18/2/2010, Cirullo, Rv. 246604 e Sez. 5, n. 29562 del 1/4/2014, S., Rv. 262523. Conf. Sez. 6, n. 33163 del 3/11/2020, C., Rv. 279922), le ritengono inconferenti rispetto al caso esaminato, stante l'assenza di indicazioni sulla necessità e non superfluità della prova (a tale indirizzo ha successivamente aderito Sez. 2, n. 21788 del 04/10/2018 (dep. 2019), Pierfederici, Rv. 275593).

3. Ciò posto, rileva il Collegio, pur ritenendo condivisibile l'orientamento ribadito nelle sentenze 46470\2019 e 20502\2019 - confermato recentemente dalla sent. 31541\2020, cit. nella quale, peraltro, all'esito di una disamina dei precedenti, si è ritenuto ormai superato il contrasto - in ragione delle considerazioni dettagliatamente svolte da altra decisione (Sez. 2, n. 14439 del 27/2/2013, Lombardo, Rv. 255548, cit.), che nel caso di specie non si è comunque verificata nessuna delle diverse situazioni considerate nelle pronunce che hanno prospettato una diversa lettura dell'art. 495 cod. proc. pen.

Invero, come ha rilevato la Corte di appello sulla base della stessa documentazione prodotta dalla difesa, la citazione dei testi della difesa era stata disposta il 5 febbraio 2018 per l'udienza del 4 maggio 2018, mentre la spedizione della citazione è stata effettuata dalla difesa soltanto il 18 aprile 2018, tanto che la difesa era stata in grado di esibire soltanto la ricevuta della spedizione della raccomandata, senza poterne dimostrare l'effettiva ricezione da parte dei destinatari, neppure nelle successive udienze.

I giudici del gravame danno inoltre atto anche del fatto che, su sette testimoni ammessi, solo a quattro di essi risultava spedita la citazione, mentre per un altro emergeva l'impossibilità di procedere alla notifica perché trasferito, senza che risultasse, però, dal verbale di udienza, che il difensore, specificamente interpellato sull'argomento, si fosse tempestivamente attivato per reperire il nuovo domicilio del teste.

La Corte territoriale, infine, nel ritenere pienamente legittima l'ordinanza del primo giudice, ha considerato anche che, nel verbale di udienza, veniva dato atto del fatto che per alcuni dei reati oggetto di giudizio era prossima la prescrizione.

Va poi tenuto conto del fatto che né la sentenza impugnata né, tanto meno, il ricorso, danno atto di eccezioni formulate dalla difesa dopo l'emissione dell'ordinanza e che nell'atto di impugnazione non viene fornita alcuna indicazione sulla necessità e non superfluità della prova testimoniale, mancando anche l'indicazione dei testi non ammessi e dell'oggetto della loro deposizione, evidenziandosi, così, anche un'evidente genericità del motivo di ricorso.

4. Parimenti manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello ha escluso l'inutilizzabilità della testimonianza resa dalla funzionaria dell'Agenzia delle entrate e del verbale di constatazione acquisito all'esito dell'escussione, rilevando come la teste avesse riferito sui contenuti di tale atto a sua firma, redatto sulla base di documentazione dalla stessa acquisita in sede di accesso effettuato da lei direttamente o da suoi colleghi.

Correttamente viene fatto rilevare, nella sentenza impugnata, che la testimonianza riguardava elementi risultanti da riscontri documentali e non anche circostanze apprese da terzi e che la difesa non aveva comunque indicato quali fatti specifici sarebbero stati appresi dalla funzionaria da soggetti terzi.

Tale laconicità deve riscontrarsi anche nel motivo di ricorso in esame, avendo al difesa genericamente lamentato la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. senza ulteriori chiarimenti, peraltro indicando, a conferma della fondatezza della censura, la testuale trascrizioni di brani delle dichiarazioni della teste estrapolati dal verbale di udienza ed anche incompleti, contenenti brevi frasi, anch'esse in alcuni casi incomplete.

Deve peraltro considerarsi che, nel caso specifico, pur accedendo alla tesi prospettata dalla difesa della violazione del divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., si verserebbe comunque in una situazione analoga a quella dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da da altri ufficiali, agenti o ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo, rispetto alla quale tale violazione si è sempre esclusa (Sez. 6, n. 53174 del 27/9/2018, Capitaneo, Rv. 274614; Sez. 3, n. 6116 del 14/1/2016, Tartarelli Rv 266284 ed altre prec. conf.).

5. Quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati, si osserva che gli stessi sono caratterizzati, ancora una volta, da richiami a brani di dichiarazioni testimoniali estrapolati dal contesto generale e, in quanto tali, privi di rilevanza, nonché da censure che prospettano, peraltro alquanto genericamente, una inammissibile valutazione alternativa delle emergenze processuali, che la Corte di appello analizza invece nel dettaglio, fornendo (pag. 5 e ss. della sentenza impugnata) non soltanto un'adeguata illustrazione delle ragioni che l'hanno indotta alla conferma della decisione impugnata, ma anche una più che sufficiente risposta alle doglianze mosse con l'atto di appello.

Occorre peraltro ricordare, a tale proposito, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di legittimità non può muoversi censura ad una sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi comunque una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 35817 del 10/7/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 2, n.



1405 del 10/12/2013, (dep. 2014), Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, (dep.2014), Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/5/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220).

6. Per ciò che concerne, infine, il quinto motivo di ricorso, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va osservato che a tal fine il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 ; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 4/12/2003 (dep. 2004), Anaclerio, Rv. 229768).

Nel caso di specie, la Corte del merito ha adeguatamente giustificato il diniego nei confronti di entrambi sulla base della gravità dei fatti contestati e l'assenza di resipiscenza e, per quanto riguarda la *(omissis)*, anche per la protrazione della condotta illecita per un considerevole lasso di tempo.

7. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 26/4/2021

Il Consigliere estensore

Luca Ramacci

Il Presidente

Giulio Sarno

